



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 245

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere tutte provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e prefettizie;

VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, nonché il DPCM 14/7/20 che ha prorogato al 31/07/20 tutte le norme di cui al Decreto del Ministero della Salute in data 30/04/20;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti e attinenti a < *misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019... nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica* >, che si intendono qui trascritte e riportate;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 che, tra le altre cose, ha disposto:

- *A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19" approvate in data 11.6.2020;*
- *A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito - in conformità alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19" adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot;*
- *Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020;*

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno purtroppo registrando in altre località turistiche, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. Tutte le attività Economiche, Produttive e Ricreative, di ristorazione, bar, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso e qualsiasi altra attività di ritrovo e movida, dovranno cessare per le ore 03.00. Sarà consentito il prolungamento sino alle ore 04.00, previa richiesta di autorizzazione al Sindaco, solo in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta, per non più di tre volte complessive sino al 31 agosto 2020.
2. I gestori e i legali rappresentanti delle attività predette sono obbligati a seguire le *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* (di cui al DPCM 11 giugno 2020 e all'Ordinanza n. 51 del 13/6/20 del PGR Calabria).
3. Per gli eventi che possano far prevedere assembramenti di persone, i gestori e i legali rappresentanti delle attività predette dovranno dotarsi di servizio di vigilanza interno, proporzionato al numero degli avventori, finalizzato al rispetto delle norme anti-covid, nonché alla prevenzione di eccessivo uso di sostanze alcoliche, ovvero di altre sostanze vietate dalla legge.
4. Resta l'obbligo di indossare protezioni alle vie respiratorie (mascherina): *Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico; nei mezzi di trasporto, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l'attività sportiva); non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.*
5. Resta l'obbligo di permanere nella propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
6. Resta vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Si avverte tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e a tutte le misure anti-contagio.

In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure adottate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 23 luglio 2020.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI

